



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 10 APRILE 2008

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

Sul Comunicato Ufficiale n° 125 dell' 8 Aprile 2008 della Commissione Disciplinare Territoriale, la delibera inerente il reclamo n° 175 della società A.C. Campana per mero errore di trascrizione ha riportato un dispositivo errato.

Pertanto la decisione assunta deve intendersi come di seguito integralmente riportata.

Seduta dell' 8.4.2008

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	PRESIDENTE
- Avv. Anna	PIANE	PRESIDENTE

RECLAMO N. 175 della società A.C. CAMPANA

avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Campana (4 – 4) del 09.03.2008 Campionato Seconda categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori **ABBRUZZESE Vincenzo** e **TERRANOVA Angelo** (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo per competenza).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La società A.C. Campana propone reclamo avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Campana del 09.03.2008, deducendo che :

1. la distinta di gara della società San Giacomo Acri riportava al n° 14 il nome del calciatore Abbruzzese Vincenzo, che ha preso parte alla gara, senza tuttavia indicare né il documento d'identità né il tesserino federale del suddetto calciatore;
2. il calciatore Terranova Angelo, nato il 16.07.1980, non aveva titolo per partecipare alla gara, non essendo tesserato per la società San Giacomo Acri;

Considerato che la mancata indicazione in distinta del documento d'identità del calciatore Abbruzzese Vincenzo (regolarmente tesserato per la società San Giacomo Acri) non ha alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara una volta che l'arbitro abbia proceduto alla sua identificazione, salvo che non risulti altrimenti che l'identificazione sia stata erronea, che sia residua incertezza sull'identità di chi ha preso parte alla gara o che non si produca l'allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona;

Considerato, invece, che il calciatore Terranova Angelo, nato il 16.07.1980, risulta tesserato con la società San Giacomo Acri con decorrenza 15.03.2008, in data successiva, quindi, a quella in cui si è disputata gara *de qua* (09.03.2008); rilavato, pertanto che, il calciatore Terranova Angelo non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, delibera di irrogare alla Società SAN GIACOMO ACRI la punizione sportiva della perdita della gara San Giacomo Acri – Campana del 09.03.2008 col punteggio di 0-3, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Cosentino